

ALLEGATO G

(art. 12, comma 3, lettera b), del bando)

TIROCINIO PSICOATTITUDINALE E COMPORTAMENTALE

La selezione psicoattitudinale e comportamentale dei candidati si svolgerà durante un tirocinio pratico.

Essa sarà svolta al fine di consentire di esprimere una valutazione in merito al possesso delle qualità sotto specificate necessarie al singolo candidato per potersi inserire in modo proficuo nel ruolo previsto e nella Forza Armata. Di contro, il processo di selezione attitudinale e comportamentale, mirerà a far emergere, in qualsiasi momento, caratteristiche o atteggiamenti tali da far ipotizzare un insoddisfacente inserimento nell'ambito della Forza Armata.

In particolare, la selezione mirerà a valutare il possesso da parte dei concorrenti di **un'adeguata motivazione** e delle seguenti capacità/qualità:


- adattamento alla vita militare in termini d'integrazione e senso della disciplina;
- esposizione verbale;
- rapidità ed efficacia dei processi cognitivi;
- controllo emotivo;
- efficienza fisica in ambito sportivo, compatibile con le attività formative ed il futuro profilo d'impiego;
- attitudine per le attività previste per l'impiego quale Ufficiale Pilota di complemento dell'Aeronautica Militare;
- predisposizione all'apprendimento, allo studio e all'aggiornamento.

Le indagini previste durante tale periodo saranno condotte dalla commissione competente, suddivisa in due gruppi, i quali, sotto la supervisione del presidente della commissione medesima, dovranno svolgere, rispettivamente:

- accertamenti psicoattitudinali: comprenderanno la somministrazione di test intellettivi (valutativi) e di personalità (non valutativi), prove per la rilevazione di attitudini specifiche, prove collettive e colloqui individuali orientati alla valutazione delle qualità formali e delle caratteristiche psicologiche del candidato. Per quanto attiene ai test intellettivi, le batterie testologiche somministrate saranno idonee alla valutazione di specifiche capacità correlate al ruolo degli AUPC. I test, somministrati dalla competente commissione secondo le modalità di dettaglio comunicate prima dell'inizio della prova, potranno anche essere informatizzati e includere quelli di tipo adattivo. È prevista, inoltre, l'eventuale somministrazione di una prova automatizzata per la valutazione dell'attitudine al volo, superata con il raggiungimento di un punteggio minimo di 3/10. Tale punteggio non concorrerà alla formazione di quello finale utile per la valutazione complessiva del tirocinio, ma il mancato raggiungimento del predetto punteggio minimo sopra indicato determinerà l'esclusione dal prosieguo del concorso;
- accertamenti comportamentali: includeranno tutte le attività generali (addestrative, istruzionali e sportive) svolte nel corso del tirocinio.

Le osservazioni e misurazioni effettuate nel corso del tirocinio confluiranno nelle cinque sotto specificate aree di valutazione, alle quali saranno attribuite specifici punteggi, utili ai fini della formalizzazione dei giudizi di idoneità o inidoneità:

- efficienza fisica e attitudine in ambito sportivo;
- efficienza intellettuale;
- attitudine al lavoro di gruppo;
- psicoattitudinale;
- comportamentale.



I concorrenti sosterranno per prime le prove di efficienza fisica, secondo le modalità di seguito indicate, per l'accertamento dell'efficienza fisica e dell'attitudine in ambito sportivo, necessaria allo svolgimento delle future attività addestrative previste nella carriera di Ufficiale:

- prove obbligatorie:
 - corsa piana metri 1000: effettuata percorrendo tale distanza su una pista, senza l'uso di scarpe chiodate;
- prove obbligatorie senza sbarramento:
 - corsa piana metri 100: posizione di partenza a scelta del concorrente, senza l'ausilio dei blocchi e di scarpe chiodate;
 - addominali: posizione iniziale, stesi sulla schiena, con le mani incrociate dietro la nuca che toccano il piano di appoggio, gambe piegate, con i piedi comodamente distanziati e fermi (tenuti da altro elemento), sollevarsi in posizione di "seduto" e far toccare il gomito con il ginocchio della gamba opposta, quindi tornare nella posizione di partenza (cioè toccando con le mani la panca). Dovranno alternare a ogni successivo movimento la torsione del busto. Il tempo limite è 2 minuti;
 - piegamenti sulle braccia: Il candidato dovrà eseguire correttamente il maggior numero di piegamenti sulle braccia, entro il tempo massimo di 2 minuti e senza soluzione di continuità, con le seguenti modalità:
 - iniziare la prova sdraiato in posizione prona, completamente disteso, con il palmo delle mani poggiato sul suolo direttamente sotto il punto esterno delle spalle, le gambe unite con la punta dei piedi in appoggio a terra, quindi sollevare da terra il corpo estendendo completamente le braccia e mantenendo durante il movimento il torace allineato con le gambe;
 - raggiunta la posizione di massima estensione delle braccia, abbassare il corpo flettendo le stesse fino a che il viso o il torace sfiorino il pavimento; successivamente, distendere le braccia secondo le suddette modalità.

Il personale qualificato istruttore ginnico conterà a voce alta gli esercizi correttamente eseguiti dal candidato; non conterà, invece, quelli eseguiti in maniera scorretta e comunicherà lo scadere del tempo disponibile per la prova. L'esercizio terminerà nel momento in cui il candidato toccherà il suolo con una parte del corpo diversa dalle mani e i piedi.

Un membro della Commissione, osservatore della prova, sovrintenderà all'esecuzione dell'esercizio.

Per tutto quanto non sopra precisato sarà fatto riferimento ai regolamenti tecnici delle relative Federazioni Sportive Italiane.

Le prove saranno svolte secondo il calendario stabilito dalla commissione esaminatrice e si concluderanno entro il secondo giorno del tirocinio per il quale il concorrente è stato convocato. Ai concorrenti che verranno riconosciuti temporaneamente inidonei all'attività sportiva da parte dell'Infermeria di Corpo dell'Accademia Aeronautica verrà consentita la conclusione delle prove facoltative entro il quarto giorno del tirocinio.

Le precitate prove di efficienza fisica in ambito sportivo comporteranno l'attribuzione dei punteggi, per un massimo di 8 punti, secondo quanto indicato nei prospetti di seguito riportati.





TABELLA DEI PUNTEGGI PER I CONCORRENTI DI SESSO MASCHILE			
punti/esito	corsa piana metri 1000	addominali tempo massimo 2'	piegamenti sulle braccia tempo massimo 2'
2	inferiore a 3' e 30,1''	oltre 85 ripetizioni	oltre 50 ripetizioni
1,6	da 3' e 30,1'' a 3' e 40''	da 71 a 85 ripetizioni	da 46 a 50 ripetizioni
1,2	da 3' e 40,1'' a 4'	da 56 a 70 ripetizioni	da 40 a 45 ripetizioni
0,8	da 4' e 0,1'' a 4' e 10''	da 41 a 55 ripetizioni	da 30 a 39 ripetizioni
0,4	da 4' e 10,1'' a 4' e 20''	da 30 a 40 ripetizioni	da 20 a 29 ripetizioni
0	///	meno di 30 ripetizioni	meno di 20 ripetizioni
Esito sfavorevole	superiore a 4' e 20''		
punti/esito	corsa piana metri 100		
2	inferiore a 12,6''		
1,6	da 12,6'' a 13''		
1,2	da 13,1'' a 13,5''		
0,8	da 13,6'' a 14''		
0,4	da 14,1'' a 15,5''		
0	maggiore di 15,5''		

TABELLA DEI PUNTEGGI PER I CONCORRENTI DI SESSO FEMMINILE			
punti/esito	corsa piana metri 1000	addominali tempo massimo 2'	piegamenti sulle braccia tempo massimo 2'
2	inferiore a 4' e 0,1''	oltre 70 ripetizioni	oltre 35 ripetizioni
1,6	da 4' e 0,1'' a 4' e 10''	da 56 a 70 ripetizioni	da 30 a 35 ripetizioni
1,2	da 4' e 10,1'' a 4' e 20''	da 41 a 55 ripetizioni	da 25 a 29 ripetizioni
0,8	da 4' e 20,1'' a 4' e 40''	da 31 a 40 ripetizioni	da 20 a 24 ripetizioni
0,4	da 4' e 40,1'' a 5'	da 20 a 30 ripetizioni	da 15 a 19 ripetizioni
0		meno di 20 ripetizioni	meno di 15 ripetizioni
Esito sfavorevole	maggiore di 5'		
punti/esito	corsa piana metri 100		
2	inferiore a 15,1''		
1,6	da 15,1'' a 16''		
1,2	da 16,1'' a 17''		
0,8	da 17,1'' a 18''		
0,4	da 18,1'' a 19''		
0	maggiore di 19''		



I tempi, quando rilevati al centesimo di secondo, saranno arrotondati al decimo, operando un'approssimazione per difetto.

I concorrenti che riporteranno un esito sfavorevole anche in una sola delle suddette prove obbligatorie saranno esclusi dalla prosecuzione del concorso.

Al concorrente che, durante lo svolgimento di una prova sportiva, incorrerà in un infortunio, accuserà malessere, cadrà o si fermerà non sarà consentita la ripetizione della prova che sarà ritenuta in ogni caso sostenuta.

Al concorrente che sarà manifestamente danneggiato a causa di altro concorrente durante lo svolgimento della prova di corsa piana o di nuoto sarà consentita la ripetizione della prova stessa comunque non oltre la data di prevista conclusione delle prove stabilita dal calendario fissato dalla commissione esaminatrice.

La valutazione psicoattitudinale, comportamentale e dell'attitudine al lavoro di gruppo, sarà elaborata sulla scorta del:

- giudizio psicoattitudinale espresso dal capo gruppo psicoattitudinale sulla base delle valutazioni derivanti dall'osservazione diretta del concorrente e sulla scorta degli elementi forniti dai propri collaboratori in esito ai colloqui individuali effettuati;
- giudizio comportamentale espresso dal capo gruppo comportamentale sulla base delle valutazioni derivanti dall'osservazione diretta del concorrente perfezionata mediante un colloquio individuale, per il quale può avvalersi del supporto di un consulente psicologo. Nella definizione del giudizio complessivo, l'Ufficiale responsabile terrà inoltre conto delle indicazioni e valutazioni propostegli dai propri collaboratori in esito all'osservazione comportamentale effettuata nel corso delle attività generali di tirocinio, nonché durante le prove psicoattitudinali di gruppo;
- giudizio sull'attitudine al lavoro di gruppo, che prevede l'assegnazione di un punteggio compreso tra 1 e 10 punti, si otterrà sommando i punteggi ottenuti come segue:

conferenza dei 3 minuti	da 0,2 a 2 punti
intervista di gruppo a ruoli liberi	da 0,4 a 4 punti
intervista di gruppo a ruoli assegnati	da 0,4 a 4 punti.

In esito ai risultati conseguiti e alle valutazioni effettuate, per ciascun concorrente si esprimerà un giudizio di idoneità o di inidoneità. Per tutti i ruoli a concorso l'inidoneità sarà determinata dal verificarsi di uno o più dei seguenti casi:

Tipologia della prova	Punteggio massimo attribuibile	Punteggio determinante giudizio di inidoneità
Prove di efficienza fisica in ambito sportivo	8	inferiore a punti 2,4 nel totale delle cinque prove
Prove di efficienza intellettuale	10	inferiore a punti 3
Giudizio psicoattitudinale e comportamentale	20	inferiore a punti 6 o, comunque, inferiore a punti 2 anche in una soltanto delle due aree



Giudizio sull'attitudine al lavoro di gruppo	10	inferiore a punti 3
Valutazione complessiva di tirocinio	48	inferiore a punti 24 ottenuto dalla somma dei punteggi delle prove di efficienza fisica, delle prove di efficienza intellettuale, del giudizio psicoattitudinale e comportamentale e del giudizio sull'attitudine al lavoro di gruppo
Prova automatizzata per la valutazione dell'attitudine al volo (eventuale)	10	inferiore a punti 3

I concorrenti giudicati inidonei per il mancato superamento dei limiti minimi sopra indicati per le prove di efficienza fisica e/o di efficienza intellettuale, o che comunque riporteranno un esito sfavorevole in almeno una delle prove di efficienza fisica obbligatorie saranno immediatamente esclusi dalla prosecuzione del tirocinio.

Nel periodo di svolgimento del tirocinio, inoltre, i candidati potrebbero essere interessati da attività pratiche e di indottrinamento connesse al ruolo per il quale concorrono, ivi comprese eventuali attività concernenti il volo per i candidati.

Tali attività, dettagliatamente illustrate ai candidati prima del loro svolgimento, non saranno soggette a valutazione utile per il conseguimento dell'idoneità al tirocinio psicoattitudinale e comportamentale.

20E14733

Concorso, per titoli, per l'ammissione di quattordici volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP 4), in qualità di atleta, per il 2020, al Centro sportivo dell'Aeronautica militare.

IL VICE DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE MILITARE

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente «nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente «norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi» e successive modifiche;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente «misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo» e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente «testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, concernente «testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il codice dell'amministrazione digitale e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice per le pari opportunità tra uomo e donna», a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente «Codice dell'Ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, il libro IV, contenente le norme per il reclutamento del personale militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, il libro IV, contenente le norme per il reclutamento del personale militare;

Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di Polizia»;

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;

Visto il decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014, contenente la direttiva tecnica per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e la direttiva tecnica per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;

Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, concernente «modifica all'art. 635 del Codice dell'Ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di

